



## *Organismo Congressuale Forense*

Prot. n. 65/2020

Roma, 29 aprile 2020

Comunicazione via E-Mail  
n. 3 fogli compreso il presente

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri  
Prof. Avv. Giuseppe CONTE  
Pec: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

Ill.mo Sig. Ministro della Giustizia  
On. Avv. Alfonso BONAFEDE  
Pec: [gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

Ill.mo Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze  
On. Prof. Roberto GUALTIERI  
Pec: [mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL TAVOLO UNITARIO PER LA GIURISDIZIONE**

Ill.mo Sig. Presidente, ill.mi Sig.ri Ministri,

l'emergenza del contagio da "Covid-19" che ha investito la nostra Nazione sta presentando aspetti di specifica drammaticità in relazione alle attività giudiziarie e alle modalità di esercizio della professione forense.

L'Organismo Congressuale Forense ha più volte segnalato, sin dai primi provvedimenti di profilassi sanitaria, che la tenuta della Giurisdizione andasse sostenuta con interventi omogenei, sebbene straordinari, per garantirne la funzione di tutela e inveroamento dei diritti costituzionalmente garantiti e, più in generale, di composizione dei conflitti sociali.

**E-Mail:** [organismocongressualeforense@gmail.com](mailto:organismocongressualeforense@gmail.com)



## *Organismo Congressuale Forense*

Nello sviluppo dei noti provvedimenti emergenziali che si sono succeduti, l'esercizio della Giurisdizione è stato sostanzialmente sospeso, con l'eccezione degli affari indifferibili ed urgenti, nella prospettiva dell'assunzione di adeguate misure atte a garantirne l'esercizio pur nel rispetto delle esigenze di distanziamento, nella prospettiva di un auspicato diradamento del contagio.

Orbene, se la prima fase è stata caratterizzata da inammissibili differenziazioni nella regolazione delle attività giudiziarie nei vari plessi in cui la Giurisdizione si articola, con delle distinzioni non ammissibili e non spiegabili con il solo riferimento alle differenze dei vari riti, la questione si pone con maggior gravità e urgenza per la fase due, che ormai incombe.

Accade infatti che per la trattazione delle controversie demandate agli organi di Giustizia Ordinaria l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha predisposto un ventaglio di soluzioni - **a-** udienza in compresenza fisica, con assunzione di precauzioni nell'accesso e nell'interazione all'interno degli ambienti giudiziari; **b-** udienza svolta in modalità da remoto con l'ausilio di strumenti telematici; **c-** sostituzione dell'udienza con lo scambio di atti scritti - la cui modulazione è demandata alla normazione regolamentare e ai provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari. Per lo svolgimento di tali attività è in corso sul territorio una significativa attività dei Capi degli uffici giudiziari volta alla disciplina protocollare delle attività giudiziarie, sebbene in assenza di adeguate disposizioni improntate alla uniformità delle prassi (più volte invocate dallo scrivente Organismo), con il risultato di una inammissibile frammentazione delle prassi e modalità di esercizio della funzione Giurisdizionale.

Per le controversie in materia tributaria e per quelle sottoposte alla Magistratura militare, però, le relative disposizioni si applicano solo "*in quanto compatibili*" (art. 83, 21° co., D.L. n. 18/2020), senza altre specificazioni. La questione, tra l'altro, presenta risvolti sociali estremamente significativi, per le problematiche fiscali che la crisi economica e la disciplina emergenziale prevedibilmente innescheranno.

Per la Giustizia Amministrativa, invece, il regime emergenziale è retto da disposizioni totalmente differenti non solo relativamente ai termini processuali (che inspiegabilmente hanno ricominciato il loro decorso a far data dal 16.04.2020, con la sola eccezione di quello relativo alla proposizione dei ricorsi), ma soprattutto per le modalità di trattazione in quanto, per tutta la durata della fase due, "[...] *tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia*



## *Organismo Congressuale Forense*

*in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati [...]”* (art. 84, 5° co., D.L. n. 18/2020).

Le attività della Giustizia Contabile sono a loro volta regolate attraverso un generico richiamo alle disposizioni in materia di Giustizia Ordinaria (art. 83) e Amministrativa (art. 84), “*in quanto compatibili*”, con ampia possibilità di regolamentazione da parte dei vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, con la previsione ordinaria del rinvio dei giudizi alla fine della stessa fase due, ma con la possibilità di trattazione da remoto mediante strumenti telematici.

Tra l’altro, si segnala che, a differenza delle misure adottate per la Giurisdizione Ordinaria - che sono state precedute e accompagnate da una significativa attività di consultazione anche con le rappresentanze forensi da parte del Ministro della Giustizia, la disciplina emergenziale relativa agli altri plessi di Giurisdizione è stata assunta senza alcuna consultazione con l’Avvocatura, che pure vi svolge il ruolo, primario e costituzionalmente rilevante, di rappresentanza dei diritti dei cittadini.

Infine, allo stato, non risultano adottate misure atte a garantire l’esercizio della funzione difensiva ai colleghi con disabilità, e ciò sia in merito al distanziamento sociale nelle regole di accesso agli uffici sia per lo svolgimento del processo da remoto: problema che incide contemporaneamente sulla problematica delle pari opportunità e sul diritto delle parti a essere difesi dall’Avvocato verso il quale abbiano fiducia, sebbene portatore di handicap fisico.

La situazione, come facilmente immaginabile, sta dando luogo a gravi problematiche organizzative cui occorre porre rimedio prima che, con l’inizio della fase due, si verifichino conseguenze irreparabili.

Si rende quindi necessaria la costituzione di un “tavolo unico per la Giurisdizione” che, operando in una visione complessiva e unitaria della Giurisdizione e riducendo le inutili differenziazioni tra i vari settori, metta al centro il ruolo propulsivo del Dicastero della Giustizia e, con una concertazione piena ed effettiva con le rappresentanze istituzionali e politiche dell’Avvocatura, adotti le più opportune iniziative atte a consentirne l’esercizio nella salvaguardia delle garanzie costituzionali per le parti.

Nel contempo, tale tavolo costituirebbe la sede di elezione per avviare una adeguata riflessione sulla necessità che la Giustizia Italiana, cui è demandata la tutela e l’effettivo conseguimento dei



## *Organismo Congressuale Forense*

diritti dei cittadini e senza il cui supporto non è immaginabile alcuna reale ripresa né economica né sociale, sia urgentemente sostenuta con un piano integrato straordinario di risorse per una adeguata e piena ripresa dell'attività giudiziaria.

A tal riguardo, si segnala che la ripresa delle attività giudiziarie è fortemente penalizzata e condizionata dalla insufficienza delle risorse e dei presidi sanitari atti a consentire accessi sicuri agli uffici giudiziari e che, nel contempo, anche lo svolgimento da remoto delle attività giudiziarie appare fortemente condizionato dalla inadeguatezza dei mezzi a disposizione dell'amministrazione giudiziaria.

Nell'auspicio dunque che si avvii una riflessione generale e congiunta sulle problematiche della Giurisdizione Italiana, con la costituzione di un tavolo unitario di consultazione, in una prospettiva unitaria e al fine dell'adozione di un piano straordinario di interventi, invio l'espressione della più alta considerazione mia e dell'Organismo che rappresento.

Il Coordinatore  
Avv. Giovanni Malinconico